

proposta di legge n. 454

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 30 ottobre 2014

—————

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1989, N. 33
“ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELLE STRUTTURE
NEFRO-DIALITICHE NELLA REGIONE MARCHE”
E ALLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2009, N. 1
“NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE
E CURA DEL DIABETE MELLITO”

—————

Signori consiglieri,

com'è noto, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha comportato la necessità di riorganizzare l'offerta sanitaria regionale attraverso il riordino delle reti cliniche. Il relativo percorso, secondo quanto poi previsto specificatamente nel PSSR 2012-2014, si è concluso nel periodo di vigenza dello stesso piano e doveva avvenire a invarianza del livello delle risorse economiche assegnate agli enti del SSR.

La riorganizzazione delle reti cliniche è stata strutturata in particolare con l'obiettivo di garantire l'omogeneità e il miglioramento della qualità delle cure, nonché di migliorare l'efficienza complessiva del sistema.

La metodologia adottata per la riorganizzazione si è basata sulla definizione sia dei criteri di individuazione dei punti di erogazione delle attività facenti parte di una specifica rete sia di un sistema di regole che consenta un funzionamento coordinato della rete.

Sono state selezionate le priorità anche sulla base degli obiettivi economici stabiliti dalla Regione in conseguenza delle disposizioni nazionali. In particolare si è proceduto prima allo sviluppo di quelle reti che potranno determinare un recupero della efficienza e quindi un recupero economico, permettendo quindi successivamente l'avvio delle reti che richiedono ulteriori risorse.

La metodologia precitata è stata utilizzata nella predisposizione della deliberazione n. 1345/2014 per il riordino delle reti cliniche, sulla quale la competente Commissione assembleare si è espressa formulando alcune raccomandazioni.

Ancor prima e in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12 del patto per la salute per gli anni 2010/2012, sono stati fissati i numeri delle strutture complesse e semplici nella misura corrispondente all'applicazione degli standard definiti dal Comitato LEA.

Orbene, sulla base dei criteri e della metodologia fissati nella precitata deliberazione della Giunta regionale n. 1345/2013 nonché nel rispetto del numero massimo di strutture complesse e semplici previste dalla deliberazione n. 551/2013, per la rete clinica afferente la diabetologia nonché per la rete clinica relativa alla nefrologia, occorre rendere coerenti con il sistema come sopra delineato, le disposizioni normative regionali precedenti al decreto legge 95/

2012, che hanno dettato discipline specifiche in dette reti cliniche, prevedendo standard organizzativi e dotazioni non conformi all'attuale quadro normativo e organizzativo.

In particolare occorre modificare la legge regionale 30 dicembre 1989, n. 33 (Organizzazione e disciplina delle strutture Nefro-Dialitiche nella Regione Marche), eliminando ogni riferimento a parametri organizzativi specifici e di dettaglio nonché a dotazioni già definite e rinviando alla Giunta regionale la proposta di intervenire laddove diventa necessario dettare disposizioni organizzative per il complessivo sistema sanitario regionale, sentito il Coordinamento dei direttori degli enti del SSR (articoli 1, 2 e 3 della proposta di legge).

Occorre inoltre, coerentemente, modificare la legge regionale 23 febbraio 2009, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di prevenzione e cura del diabete mellito), eliminando ogni riferimento specifico alla tipologia di Unità operative di I e II livello o complesse e semplici. Con l'occasione, per semplificare le procedure correlate alla programmazione degli acquisti delle apparecchiature tecnico-sanitarie e della loro installazione, in coerenza con le norme vigenti in materia e in particolare, con l'istituzione e la costituzione della Stazione unica appaltante Marche di cui alla l.r. 12/2012 nonché in coerenza con gli indirizzi operativi per la centralizzazione degli acquisti fissati dalla Giunta regionale, è stato eliminato il parere obbligatorio del Comitato tecnico regionale sulla prevenzione e cura della insufficienza renale cronica in ordine alla programmazione degli acquisti.

In applicazione, inoltre, delle vigenti regole in materia di contenimento dei costi degli organismi pubblici e di razionalizzazione della spesa pubblica, il riferimento in particolare è all'articolo 6 del decreto legge 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, si è prevista l'applicazione, al fine del riconoscimento dell'indennità spettante ai Componenti del Comitato tecnico regionale sulla prevenzione e cura della insufficienza renale cronica, della l.r. 11/2010 attuativa proprio dell'articolo 6 del precitato decreto legge.

E' stata infine prevista la partecipazione di rappresentanti aziendali in seno sia al Comitato tecnico regionale sulla prevenzione e cura della insufficienza renale cronica che al Comitato regionale per la diabetologia (articoli da 4 a 8 della proposta di legge).

Art. 1

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 33/1989)

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1989, n. 33 (Organizzazione e disciplina delle strutture Nefro-Dialitiche nella Regione Marche), sono aggiunte in fine le parole: “, anche pediatrico”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 33/1989)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 33/1989, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1993, n. 11 (Modifica alla l.r. 30 dicembre 1989, n. 33 “Organizzazione e disciplina delle strutture Nefro-Dialitiche nella Regione Marche”) le parole: “nella tabella allegata alla presente legge che ne forma parte integrante e sostanziale” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale, su proposta del Coordinamento dei direttori di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale)”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 33/1989)

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 33/1989 dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

“i bis) un rappresentante delle direzioni aziendali.”.

2. Il comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 33/1989 è sostituito dal seguente:

“7. Ai componenti del comitato tecnico regionale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa).”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 1/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 2009, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di prevenzione e cura del diabete mellito), le parole: “di primo e secondo livello” sono soppresse.

2. All'alinea del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 1/2009 le parole: “di primo livello” e le parole: “un'unità operativa semplice” sono soppresse.

3. All'alinea del comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 1/2009 le parole: “di secondo livello, costituiscono Unità operative complesse ed” sono soppresse.

Art. 5

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 1/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 1/2009 le parole: "costituisce Unità operativa complessa ed" sono soppresse.

Art. 6

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 1/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 1/2009 le parole: ", e costituisce Unità operativa complessa" sono soppresse.

Art. 7

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 1/2009)

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 1/2009 le parole: "di I e di II livello" sono soppresse.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 1/2009)

1. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 1/2009 le parole: "di I e di II livello" sono soppresse.

2. Dopo la lettera h) del comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 1/2009 è aggiunta la seguente:

"h bis) da un rappresentante delle direzioni aziendali."

Art. 9

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 2 e il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 33/1989, nonché la tabella allegata alla medesima legge regionale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 2

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI ONERI AGGIUNTIVI

I sottoscritti dirigenti dei Servizi Sanità e Risorse finanziarie e politiche comunitarie

CONSIDERATO

che la legge non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

VISTA

la circolare del Segretario generale prot. 7620 del 14/12/2005, concernente: "Indicazioni per la redazione e la predisposizione di atto normativo"

DICHIARANO

che la proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Modifiche della legge regionale 30 dicembre 1989, n. 33 (Organizzazione e disciplina delle strutture Nefro-Dialitiche nella Regione Marche), e della legge regionale 23 febbraio 2009, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di prevenzione e cura del diabete mellito)", non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio
Sanità
(Piero Ciocarelli)

Il Dirigente del Servizio
Risorse finanziarie e politiche comunitarie
(Maria L. Bonaventura)